

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-100 del 11/01/2017
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA LAVAGGIO F.P.S. DI FABBRI CRISTIAN & C. ħ S.N.C. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI CATTOLICA (RN), VIA EMILIA ROMAGNA N. 191 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI CON ANNESSO AUTOLAVAGGIO NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI CATTOLICA, VIA EMILIA ROMAGNA N. 191.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-76 del 09/01/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno undici GENNAIO 2017 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA **LAVAGGIO F.P.S. DI FABBRI CRISTIAN & C. – S.N.C.** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI CATTOLICA (RN), VIA EMILIA ROMAGNA N. 191 - **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI CON ANNESSO AUTOLAVAGGIO NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI CATTOLICA, VIA EMILIA ROMAGNA N. 191.

IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59 s.m.i.* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015, che assegna alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) la competenza in materia di AUA;

VISTA la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti;

VISTE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla L.R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i.* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Cattolica in data 12/07/2016 con prot. n. 14747 - assunta al PGRN di Arpae-SAC Rimini n. 5145 del 15/07/2016 (pratica ARPAE n. 23515/2016), dalla Ditta **LAVAGGIO F.P.S. DI FABBRI CRISTIAN & C. – S.N.C.** (C.F./P.IVA 02133370409), avente sede legale e impianto in comune di Cattolica (RN) in via Emilia Romagna n. 191, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e di prima pioggia ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. - di competenza comunale;
- comunicazione di cui all'art. 8, comma 4, della L.447/95 (inquinamento acustico) - di competenza comunale;

DATO ATTO che, come si evince dalla documentazione allegata all'istanza, la ditta esercita l'attività di distribuzione carburanti con annesso autolavaggio;

DATO ATTO che, come si evince dalla documentazione allegata all'istanza, trattasi di impianto esistente per il quale il comune di Cattolica, in data 10/09/2013 aveva rilasciato autorizzazione n. 2/2013 allo scarico di acque reflue industriali (autolavaggio e acque reflue di prima pioggia);

ACQUISITO il titolo abilitativo n. 1/2016 emesso dal comune di Cattolica il 25/08/2016 e acquisito al PGRN di Arpae-SAC Rimini n. 6351 del 30/08/2016, con prescrizioni, necessario e vincolante ai fini dell'adozione dell'AUA;

DATO ATTO che il Comune di Cattolica, in qualità di ente competente, non ha espresso motivi ostativi in materia di inquinamento acustico;

DATO ATTO che:

- la società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di Arpae SAC di Rimini nella misura di € 973,00;
- tale importo eccede quanto previsto dal Tariffario Arpae approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 25/05/2016 e quantificabile in € 26,00;
- Arpae SAC di Rimini ha provveduto con nota PGRN di Arpae-SAC Rimini n. 95 del 09/01/2017 a chiedere il rimborso a favore dell'avente diritto del maggiore importo versato;

RICHIAMATE:

- la Determinazione dirigenziale n. 124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015";
- la Determinazione dirigenziale n. 199 del 08/03/2016, avente per oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90";

DATO ATTO che, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013, così come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25/05/2016, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare gli artt. 23 e 40;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini;

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo al Legale Rappresentante della Ditta **LAVAGGIO F.P.S. DI FABBRI CRISTIAN & C. – S.N.C.**, avente sede legale in Comune di Cattolica (RN), Via Emilia Romagna n. 191 (C.F/P. IVA 02133370409) per l'esercizio dell'**attività di distribuzione carburanti con annesso autolavaggio** nell'impianto sito in Comune di Cattolica (RN), Via Emilia Romagna n. 191, fatti salvi i diritti di terzi;
2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e di prima pioggia (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) - di competenza comunale;
 - comunicazione ai sensi dell'art. 8 della L. 447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi idrici in pubblica fognatura;
 - 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013 ovvero richieste ai sensi dell'art. 4. Costituisce modifica sostanziale:
 - ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;

- 3c) Qualora il gestore intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
- 3d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5, del DPR n. 59/2013;
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. L'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
8. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art. 4, comma 8, il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Cattolica, Arpae Struttura autorizzazione e concessioni, HERA S.p.A) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
9. Il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
10. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2016 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
11. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
12. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
13. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini
<http://www.cattolica.net>
PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

P.IVA 00343840401
email: info@cattolica.net



SETTORE 2
URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – AMBIENTE – MANUTENZIONE URBANA – LL.PP. – PATRIMONIO –
DEMANIO MARITTIMO – PROTEZIONE CIVILE – GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE

Area P.O. Settore 2

Direzione Impianti Tecnologici Sicurezza Arenile Fiumi



BANDIERA BLU FEE

Titolo Abilitativo N° 1/2016

Cattolica, 25/08/2016

OGGETTO: DPR 13 marzo 2013 n. 59 e D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 – Autorizzazione unica ambientale - scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in fognatura prodotte dalla Ditta LAVAGGIO F.P.S. DI FABBRI CRISTIAN & C. - S.N.C. nello stabilimento di Via Emilia Romagna, 191 – Cattolica (RN).

Considerato che Hera S.p.A. – Direzione acqua di Modena, con nota del 11/08/2016 prot. Gen. n.92826, pervenuta in data 12/08/2016 con prot. n. 30129/2016, ha espresso **parere favorevole** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – Norme in materia ambientale;

Vista la Delibera di G.R. n. 1053 del 09/06/03 e s.m.i. concernente gli indirizzi per l'applicazione del D. Lgs 152/99 e s.m.i.

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina degli scarichi in pubblica fognatura;

Constatato che la Ditta richiedente l'Autorizzazione svolge l'attività di impianto carburanti con annesso autolavaggio sita in Via Emilia Romagna, 191 – Cattolica (RN).

DISPONE

Il titolo abilitativo al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 e D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, per lo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia nella fognatura nera, prodotte dalla Ditta LAVAGGIO F.P.S. DI FABBRI CRISTIAN & C. - S.N.C., nato a Rimini il 17/04/1973 cod. fisc. FBBCST73D1H294S, nello stabilimento di Via Emilia Romagna, 191 – Cattolica (RN), con le prescrizioni contenute nel parere rilasciato da Hera S.P.A., allegato al presente titolo, e sotto riportate:

- 1) Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente gli scarichi derivanti da: **lavaggio automezzi e acque di prima pioggia**.
- 2) Gli scarichi devono rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella B** del Regolamento del Servizio Idrico Integrato fatta eccezione, **limitatamente allo scarico dell'autolavaggio**, dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione: **tensioattivi totali=25mg/l**.
- 3) Le deroghe di cui al punto sopra sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a : **1.000 mc/anno**.

Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. Hera si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse

4) **Entro tre mesi** dalla data di ricevimento dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare un'analisi di caratterizzazione delle due tipologie di acque reflue scaricate al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto 2.

5) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera.

6) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

sifone "Firenze" dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

dissabbiatore, disoleatore e impianto a Bio ossidazione (sulla linea di scarico delle acque reflue autolavaggio);

pozzetto deviatore (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);

vasca prima pioggia (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);

disoleatore con filtro a coalescenza (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia);

misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia) approvato e piombato da HERA;

pozzetti di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue autolavaggio e prime piogge) costantemente accessibili agli organi di vigilanza e controllo.

Entro 6 mesi dal ricevimento dell'atto autorizzativo, se non già presente, la ditta dovrà provvedere all'installazione del suddetto sistema di misurazione, fornendo ad Hera la relativa documentazione tecnica.

7) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to sopra potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.

8) La vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema automatico, che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.

9) Lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare 0,5 l/sec.

10) Le operazioni di pulizia degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

11) Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.

12) Hera può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.

13) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

14) Hera ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione allo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.

15) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.

16) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

17) La Ditta deve stipulare con HERA S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Hera provvederà ad inviare alla ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentante della ditta, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa.

18) Il titolare è tenuto a presentare a HERA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

19) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

La planimetria della rete fognaria datata 12/07/2016 dovrà essere allegata all'atto autorizzativo e farne parte integrante.

Il Responsabile
Area P.O. - Settore 2
Dott. For. Mario Sala
(firmato digitalmente)

SIGLA IMPIANTO	DATA	SCALA
7665	12/7/16	1:200

1:200

...



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.